

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3273**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore LAURO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2005**

—————

Modifica dell’articolo 9 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende eliminare una evidente disparità di trattamento tra i cittadini che si battono per la tutela dell'ambiente. Essa riguarda quei cittadini che si trovano a vivere in situazioni di vero e proprio disastro ambientale ma non hanno alcuna possibilità, non ricevendo danni diretti immediati ai propri beni o alla propria salute, di agire contro chi inquina l'ambiente o è responsabile di gravi omissioni in materia di controllo.

L'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il titolo di «Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale», prevede che ciascun elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. In tali casi il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. In materia ambientale, però tale norma introduce al comma 3 una limitazione all'esercizio di tale diritto in materia ambientale. Infatti il comma 3 dell'articolo 9 prevede che l'azione popolare in materia ambientale sia esercitata non da tutti i cittadini ma solo dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Solo ed esclusivamente queste, vale a dire le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmati-

che e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. Prevede altresì che l'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Ora non c'è chi non veda in questo un iniquo privilegio concesso ad alcune categorie di associazioni che operano su ampi territori come se i danni ambientali più limitati geograficamente non fossero interesse di tutela dell'ambiente.

Estendere questo diritto a qualsiasi associazione ambientalista anche se opera in una sola provincia o in un solo comune o anche a ciascun cittadino servirebbe a fornire uno strumento efficace di repressione degli abusi in materia di danno ambientale.

In proposito si è ipotizzato di apportare correttivi all'azione popolare disciplinata attualmente prevedendo, nel minimo, anche per le associazioni ambientaliste che operano in ambiti geografici più ristretti la possibilità di esercitare tale tutela. V'è da dire, però, onorevoli colleghi, che una democrazia compiuta e che guardi con attenzione alle libertà del cittadino, dovrebbe consentire sempre l'esercizio dell'azione popolare anche al singolo *cives*, perché costringerlo ad associarsi al fine di far valere i suoi diritti di cittadino costituisce pur sempre una limitazione, una compressione alle facoltà connesse al diritto civico in capo ad ogni singolo cittadino.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 9 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale*). - 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituentosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni ambientaliste operanti in ambito comunale o provinciale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia in cui hanno sede, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. Le associazioni ambientaliste operanti all'interno di un solo comune o di una sola provincia sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede all'adozione del decreto di cui al terzo periodo».

